

Bulletin

N. 31 · dicembre 2018

Edizione aggiornata · settembre 2021

Il diritto fiscale del Principato del Liechtenstein

Dott. iur. Jürg Brinkmann, LL.M. (Taxation), Head of Tax, ATU

Mag. Stefan Schatzmann, LL.M. (Taxation), International Tax Advisor, ATU

1. Quadro generale

Dalla revisione del diritto fiscale del Principato del Liechtenstein al 1° gennaio 2011 sono passati già alcuni anni. Si vede chiaramente che i risultati attesi da questa revisione sono stati raggiunti. L'ordinamento giuridico fiscale del Liechtenstein si configura come un'opera moderna e interessante che mette a disposizione delle imprese e dei soggetti di diritto domiciliati nel paese un ambiente stabile e con un regime fiscale favorevole, che ha potenziato nettamente la piazza economica del Liechtenstein.

Dato che l'UE verifica regolarmente numerose giurisdizioni secondo criteri di trasparenza fiscale, tassazione equa delle imprese e attuazione degli standard minimi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), anche nella legge fiscale del Principato del Liechtenstein sono state identificate alcune disposizioni che il paese si è visto adattare entro la fine del 2018.

Il Principato del Liechtenstein è riuscito in pochi mesi ad adeguare alle prescrizioni europee la propria legge fiscale mantenendone la chiarezza e l'attrattiva. Sebbene aumenti la complessità di alcune strutture di holding, il sistema fiscale, affiancato da un diritto societario flessibile, conserva la sua elevata attrattiva per essere in grado di incontrare le attese dei clienti anche in futuro. La sfida sarà elaborare in anticipo, insieme agli intermediari finanziari e ai clienti, idee e risposte ai quesiti che permettano di mantenere la strutturazione patrimoniale all'altezza delle aspettative dei clienti che agiscono a livello internazionale. Da questo punto di vista il successo futuro risiede in una più stretta collaborazione tra cliente e trustee e le soluzioni conformi al diritto che vengono sviluppate su questa base rimangono molto promettenti. Il presente Bulletin descrive una panoramica generale delle modifiche.

2. Imposta sull'utile nel Principato del Liechtenstein

2.1 Assoggettamento fiscale

Sono generalmente soggette all'imposizione ordinaria le persone giuridiche con sede o luogo dell'amministrazione effettiva nel Principato del Liechtenstein (obbligo fiscale illimitato) o se dispongono di una stabile organizzazione in questo paese (obbligo fiscale limitato). Nella pratica l'autorità fiscale non richiede generalmente di provare la presenza della sede in base all'iscrizione/al deposito o all'esistenza di stabili organizzazioni. Si può però prevedere che la tematica del luogo dell'amministrazione effettiva acquisterà in futuro un'importanza sempre maggiore nelle discussioni dei principi fondamentali. Infatti, nonostante nel Principato del Liechtenstein la definizione del luogo dell'amministrazione effettiva sia rimasta immutata dal 2011 e in essa si sia tenuto conto fin dal principio della direzione aziendale della struttura (si vedano rapporto e domanda 83/2010), questo argomento sta assumendo una rilevanza crescente a livello mondiale, non da ultimo nel quadro dell'attuazione dell'Action 6 del BEPS del rapporto finale 2015 e degli articoli integrati 3 e 4 del modello OCSE e delle 18 convenzioni sulla doppia imposizione concluse dal Liechtenstein. Se prima le autorità fiscali locali erano entità a sé stanti e ampiamente isolate che non avevano quasi possibilità di ottenere informazioni sulle società estere amministrate sul territorio nazionale, il quadro è ora cambiato radicalmente con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (CRS/SAI). Quando la struttura è classificata in modo corrispondente, le autorità fiscali vengono ora informate automaticamente dalle giurisdizioni partner aderenti alla convenzione se persone sul territorio nazionale sono controlling person, ad esempio un direttore di un conto finanziario registrato. Qualora, ad esempio, il direttore di una società estera abbia il suo domicilio

fiscale nel Principato del Liechtenstein e la struttura estera sia classificata in modo corrispondente, l'autorità fiscale estera può segnalare al Principato del Liechtenstein l'esistenza del direttore appunto nel Liechtenstein, e questo è quindi tenuto a provare in che misura la società abbia sede nel Principato e se sia pertanto soggetta all'obbligo fiscale illimitato o meno. Per ulteriori informazioni sul SAI si rimanda al Bulletin n. 30 dell'aprile 2016.

In caso di obbligo fiscale illimitato nel Principato del Liechtenstein le persone giuridiche sono soggette all'imposizione ordinaria, o, in alternativa, al regime delle strutture di capitali privati (SCP) se sono rispettati determinati criteri.

2.2 Le strutture di capitali privati (SCP)/trust

Nel quadro dell'ultima verifica del diritto fiscale del Principato del Liechtenstein da parte dell'UE non è stato contestato il principio delle SCP, che continua ad offrire alle persone giuridiche la possibilità di corrispondere soltanto l'imposta minima sull'utile di CHF 1'800 l'anno.

Lo status di SCP è aperto in generale a tutte le persone giuridiche, a condizione che non esercitino essenzialmente alcuna attività economica, che gli investitori non siano aziende esercitanti un'attività economica e che, se sono detenute partecipazioni, non si influisca sull'amministrazione delle società di partecipazione, eccetto che per l'esercizio di diritti societari. Come attività economiche sono considerate, ad esempio, la locazione di immobili o la concessione di prestiti. È escluso anche che la SCP riceva un corrispettivo per la sua attività dai titolari delle partecipazioni o da terzi.

Sono soggette all'annuale imposta minima sull'utile, oltre alle SCP, anche le strutture senza personalità giuridica (ad esempio i trust, cioè destinazioni di capitali senza per-

sonalità) nella misura in cui siano state costituite secondo il diritto del Liechtenstein o qui si trovi il loro luogo dell'amministrazione effettiva.

Si noti che, sia per le strutture con lo status di SCP che per le destinazioni di capitali senza personalità, l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione è molto limitata (ad esempio non possono essere invocate tali convenzioni con il Lussemburgo, l'Austria o la Svizzera).

2.3 Imposizione ordinaria – imposta minima sull'utile

Per l'imposta sull'utile è applicata un'aliquota del 12,5% dell'utile netto imponibile, e comunque va versata un'imposta minima sull'utile di CHF 1'800 l'anno.¹ L'utile netto imponibile viene calcolato in base agli stati patrimoniali o ai bilanci annuali disponibili, redatti secondo il diritto delle persone e delle società del 20 gennaio 1926 (PGR), da cui poi risulta l'utile netto imponibile tenendo conto di attribuzioni e conteggi fiscali. I principi applicabili sono già stati esposti nel Bulletin n. 27 del novembre 2014.

2.3.1 Modifiche rilevanti nel campo di posizioni di compensazione fiscale

Principio delle armi pari

Utili e spese devono essere fondati sul principio delle armi pari secondo l'art. 49 della legge fiscale del Principato del Liechtenstein, cioè devono essere calcolati per l'importo che avrebbero nelle relazioni tra terzi indipendenti. Al riguardo i contribuenti devono fare riferimento alla versione attuale delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali, tenendone adeguata documentazione. Se non si può provare che le relazioni siano paragonabili a quelle tra terzi indipendenti, gli utili vengono conteggiati d'ufficio per un importo maggiore. Per debiti e prestiti tra persone vicine si applica un «safe haven»

¹ Nel caso dei contribuenti il cui scopo è orientato esclusivamente all'esercizio di un'attività operante e gestita secondo criteri commerciali nel Principato del Liechtenstein e la cui somma a bilancio media degli ultimi tre anni d'esercizio non era superiore a CHF 500'000, non viene prelevata l'imposta minima sull'utile per le attività nel Principato del Liechtenstein (si veda art. 62 della legge fiscale).

che viene comunicato ogni anno in un promemoria pubblicato dall'autorità fiscale (ad esempio tasso di interesse dell'1,5 % per il 2021 per debiti in CHF con finanziamento completamente di capitale proprio).

Su iniziativa del soggetto contribuente è anche possibile richiedere all'autorità fiscale informazioni vincolanti sulla valutazione fiscale di circostanze che non si sono ancora verificate al momento della domanda ovvero di una transazione non ancora effettuata. In tale situazione, secondo l'Action 5 del BEPS nel caso di una fattispecie transazionale, l'autorità fiscale è tenuta a uno scambio spontaneo obbligatorio di informazioni sul ruling fiscale concordato. L'obbligo di applicazione del principio delle armi pari vige nel Principato del Liechtenstein dall'introduzione della legge fiscale nel 2011. Tuttavia questa tematica sta assumendo un'importanza sempre più marcata anche nel Principato del Liechtenstein, non da ultimo a causa del maggior rigore delle disposizioni globali (ad esempio linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, Action del BEPS), e quindi deve essere considerata con maggiore attenzione.

Perdite su partecipazioni

Ammortamenti, correzioni del valore e perdite sia realizzate che non realizzate da partecipazioni a persone giuridiche non sono più deducibili fiscalmente a partire dal 1° gennaio 2019. Dal punto di vista fiscale, operazioni contabili di riduzione del valore in base al PGR sono quindi considerate posizioni di compensazione fiscale. Questa logica interviene come correttivo dell'asimmetria che prima sussisteva tra utili sulle partecipazioni e sul capitale, esenti da imposte, e ammortamenti deducibili fiscalmente (si veda il seguente punto 2.3.2).

2.3.2 Modifiche rilevanti nel campo delle posizioni di compensazione fiscale

Utili esenti da imposte e utili sul capitale

Dall'introduzione della legge fiscale sono considerati utili esenti da imposte anche i dividendi, gli utili sul capitale e gli aumenti di valore non realizzati da partecipazioni a persone giuridiche nazionali o estere².

La differenza è che dal 1° gennaio 2019 gli utili sulle partecipazioni a persone giuridiche estere ovvero le relative distribuzioni non saranno più esenti dall'imposta sull'utile se ricorrono in modo cumulativo le seguenti condizioni:

1. Redditi passivi: l'utile complessivo della persona giuridica estera soggetto d'imposta è costituito stabilmente per oltre il 50 % da redditi passivi³, non sono qui considerati i redditi maturati nel quadro dell'attività economica effettiva della persona soggetto d'imposta (ad esempio operazioni su interessi nel caso di banche).
2. Bassa imposizione: l'utile netto della persona giuridica estera soggetto d'imposta è sottoposto direttamente o indirettamente a un'imposizione più bassa. Viene considerata un'imposizione bassa:
 - a. Se, nel caso di partecipazioni inferiori al 25 %, l'aliquota estera dell'imposta sull'utile è inferiore al 6,25 % (metà dell'aliquota dell'imposta sull'utile del Principato del Liechtenstein).
 - b. Se, nel caso di partecipazioni di almeno il 25 %, l'onere fiscale effettivo dell'imposta sull'utile è inferiore al 50% rispetto all'onere fiscale in un caso paragonabile nel Principato del Liechtenstein. Si tiene conto anche di tutti gli oneri fiscali a monte, come le

imposte sull'utile e alla fonte nel paese estero.

Rilevante per l'analisi è sempre la rispettiva società che genera originariamente la distribuzione. Se quindi una società riceve essa stessa la distribuzione da un'altra società, si deve eseguire la verifica anche a livello di quest'ultima. Il risultato viene considerato in forma cumulativa alla stregua di un consolidamento all'interno dell'intero gruppo.

È importante sottolineare che si può ottenere un'imposizione del 12,5% nel Principato del Liechtenstein solo se la società estera distribuisce effettivamente sotto forma di dividendi i redditi passivi (a lungo termine) soggetti a bassa imposizione a una persona giuridica sottoposta a imposizione ordinaria nel Liechtenstein. Ciò comprende anche pagamenti diretti ai beneficiari/agli azionisti, in particolare se la persona giuridica nel Principato del Liechtenstein non è titolare di un conto bancario proprio ed effettua tutti i pagamenti attraverso la banca della sua affiliata estera. Se non avviene la distribuzione non ne segue l'imposizione. Gli utili sul capitale provenienti da vendita o liquidazione sono equiparati agli utili sulle partecipazioni. Questa regolamentazione si applica alle partecipazioni a persone giuridiche estere esistenti il 1° gennaio 2019 solo a partire dall'anno fiscale 2022. A fini illustrativi si rimanda agli esempi di calcolo nell'allegato 1.

Rimangono esenti da imposte gli utili e gli utili sul capitale da immobili all'estero e da risultati di stabili organizzazioni estere:

- Spesso immobili esclusivi (ad esempio in Francia meridionale, nel Principato di Monaco o a Londra) vengono conferiti a un soggetto di diritto nel Principato del Liechtenstein (di solito Anstalt o trust reg.). Ne risultano vantaggi quali, ad esempio, una certa discrezione per l'utilizzatore durante il «periodo di possesso»,

² *Indipendentemente da importo e periodo di possesso della partecipazione.*

³ *Ad esempio interessi e altri redditi da patrimoni finanziari, introiti di licenze o altri redditi da proprietà intellettuale e leasing finanziario.*

inoltre non sono necessarie modifiche del registro fondiario in caso di vendita con «share deal».

- I risultati di stabili organizzazioni estere sono esenti da imposte indipendentemente dall'esistenza di una convenzione sulla doppia imposizione. È quindi possibile trasferire fondi senza generare imposte alla fonte nel caso di paesi senza convenzione o paesi con un'aliquota d'imposta residua.

Deduzione degli interessi sul capitale proprio⁴

Un computo adeguato degli interessi del cosiddetto capitale proprio modificato per un importo del 4% viene considerato come una delle spese d'esercizio giustificate. Nella modifica del capitale proprio si devono dedurre le proprie quote di partecipazione, le partecipazioni a persone giuridiche, il capitale immobiliare e il capitale netto delle stabili organizzazioni all'estero nonché il patrimonio non necessario per l'attività aziendale, con l'aggiunta del 6% di tutti i restanti valori patrimoniali. Ciò rappresenta un vantaggio per aziende con bassi redditi di capitale proprio, dato che i redditi del capitale necessario per l'attività aziendale non sono soggetti a imposizione fino al 3,76%. Con un capitale proprio modificato negativo non c'è deduzione degli interessi. Allo stesso modo la deduzione degli interessi non possono creare una perdita.

La deduzione degli interessi sul capitale proprio viene effettuata se ai prestiti a titolari di partecipazioni⁵ sono applicati interessi inferiori alla deduzione degli interessi sul capitale proprio e, come novità a partire dal 2019, anche nel caso di strutture double dip:

La società madre riceve capitale di terzi e finanzia con capitale proprio l'affiliata che può far valere una deduzione degli interessi sul capitale proprio. Senza la disposizione inerente agli abusi la società madre

potrebbe far valere gli interessi sul capitale di terzi e l'affiliata la deduzione degli interessi sul capitale proprio, con la possibile conseguenza che, in determinate circostanze, il capitale proprio qualificante per la deduzione degli interessi dell'affiliata sarebbe superiore al capitale proprio consolidato complessivo di madre e affiliata. Per evitare questi interessi troppo elevati ovvero una deduzione degli interessi sul capitale proprio troppo alta, ora tutte le partecipazioni con deduzione degli interessi sul capitale proprio devono essere finanziate con capitale proprio a livello di società madre. Altrimenti va effettuato un conteggio fiscale presso la società madre (in proposito si veda l'esempio di conteggio esemplificativo nell'allegato 2).

Anche nel caso delle seguenti transazioni viene eseguita una riduzione:

- Conferimenti in denaro e in natura di persone vicine
- Acquisto di attività o rami di attività da aziende integrate
- Trasferimento di partecipazioni a o da persone vicine

Se il soggetto contribuente prova tuttavia che le transazioni precedentemente indicate non sono avvenute per ragioni fiscali ma per motivi economici o altrimenti rilevanti, non vi è alcuna riduzione della deduzione degli interessi sul capitale proprio.

3. Panorama internazionale

3.1 Imposta alla fonte in generale / rimborso e conteggio di imposte estere

Da quando è stata abolita l'imposta sulle cedole del 4% per SA e Sagl, il Principato del Liechtenstein non applica più alcuna imposta alla fonte su dividendi, interessi e licenze. Le imposte alla fonte estere (su divi-

dendi, interessi e licenze) possono essere limitate in base agli accordi internazionali stipulati dal Principato del Liechtenstein (ad esempio accordo sullo SEE) e alle convenzioni fiscali internazionali (ad esempio convenzione sulla doppia imposizione, accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, accordo SAI con l'UE). La limitazione dell'imposta alla fonte può assumere la forma di uno sgravio diretto o di un rimborso. Le società costituite nel Principato del Liechtenstein devono essere equiparate a quelle costituite nell'UE. La direttiva UE sulle società madri e figlie (90/435/CEE) è quindi applicabile alle aziende integrate nel Principato del Liechtenstein nella misura in cui esista una sufficiente assistenza reciproca (ad esempio accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale). Le società affiliate a cui si applica la direttiva sulle società madri e figlie possono solitamente versare un dividendo alla società madre nel Principato del Liechtenstein senza detrarre un'imposta alla fonte nazionale. Ciò nonostante, in alcuni paesi dell'UE, come ad esempio la Spagna, l'equiparazione non funziona.

A seguito della stipula di numerose CDI, le strutture domiciliate nel Liechtenstein hanno la possibilità di farsi rimborsare totalmente o parzialmente l'imposta alla fonte trattenuta su dividendi e interessi dallo Stato contraente della CDI. Di particolare importanza è la CDI con la Svizzera, che permette di ridurre l'imposta alla fonte svizzera dal 35% al 15% o addirittura allo 0%. Soprattutto nella pianificazione della successione, ma anche nell'ambito delle attività di pubblica utilità, una parte considerevole dei beni è spesso investita in titoli svizzeri a scopo di asset allocation. Se ciò avviene per mezzo di trust o fondazioni di giurisdizioni che non hanno stipulato una CDI con la Svizzera, l'imposta alla fonte svizzera rappresenta spesso un onere finale. Se invece per la strutturazione è utilizzata una fondazione (o un'altra persona giuridica) del Liechtenstein, l'imposta preventiva

4 Anche altri paesi dell'UE offrono la possibilità di una deduzione fittizia degli interessi sul capitale proprio, ad esempio Belgio, Cipro, Italia, Lussemburgo e Malta.

5 Inoltre fondatori, beneficiari e persone a essi vicin

sugli investimenti del portafoglio può essere generalmente ridotta al 15 %.

Gli interessi maturati sono soggetti a obbligo fiscale nel Principato del Liechtenstein, e comunque è possibile richiedere nel Liechtenstein il conteggio delle imposte alla fonte non rimborsabili nella misura in cui sussista una convenzione sulla doppia imposizione o l'altro Stato detenga un diritto di reciprocità («principio di reciprocità»). Il conteggio raggiunge al massimo l'importo dell'imposta sull'utile del Liechtenstein relativa agli utili a cui va applicata. Le attuali convenzioni e accordi vigenti sulla doppia imposizione e sullo scambio di informazioni in materia fiscale possono essere consultati sul sito web dell'autorità fiscale del Liechtenstein⁶.

3.2 Imposta alla fonte per le indennità di organi societari

Le indennità per le attività svolte da membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di organi simili di una persona giuridica o destinazioni particolari di capitali, con sede o amministrazione effettiva nel Principato del Liechtenstein, sono qui generalmente soggette a una ritenuta del 12% dell'indennità lorda versata (ad esempio tangenti, gettoni di presenza e indennizzi fissi) nella misura in cui il membro dell'organo sia una persona fisica o una persona giuridica estera e un'eventuale convenzione sulla doppia imposizione non preveda una regolamentazione diversa. Se l'indennità lorda supera CHF 200'000 all'anno, il membro dell'organo è soggetto all'imposizione ordinaria del Principato del Liechtenstein ed è tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta annuale come persona limitatamente soggetta a imposta (aliquota massima 24%).

CDI tra il Liechtenstein e la Svizzera⁷

Nella relazione con la Svizzera, le indennità di organi societari sono soggette a un'imposta finale alla fonte nel Principato del Liechten-

stein e quindi sono esenti da altre forme di tassazione in Svizzera (esenzione con riserva della progressione). Questo avviene a condizione che la struttura patrimoniale nel Principato del Liechtenstein non sia soggetta esclusivamente all'imposta minima sull'utile (ad esempio status di SCP, destinazioni di capitali particolari senza personalità) o che l'indennità venga versata in rappresentanza a una persona giuridica estera (ad esempio al datore di lavoro del membro dell'organo). Gli organi svizzeri hanno quindi la possibilità di applicare ai redditi derivanti dalla loro funzione di organo di una struttura del Liechtenstein soltanto un'imposta unica del 12%, senza doversi assoggettare a un'altra forma di tassazione in Svizzera (esenzione con riserva della progressione, in proposito si veda l'esempio di conteggio esemplificativo nell'allegato 3).

3.3 Scambio spontaneo di informazioni – ruling fiscali

Con l'adesione alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua ratifica il 22 agosto 2016 il Principato del Liechtenstein si è impegnato allo scambio spontaneo di informazioni a partire dal 2017. Il motivo per una segnalazione spontanea obbligatoria tra Stati aderenti può essere il sospetto che:

- un altro Stato aderente alla convenzione potrebbe subire perdite fiscali
- a un soggetto contribuente venga concessa una riduzione d'imposta dalla quale risulta un aumento d'imposta o un'imposizione in un altro Stato aderente alla convenzione, oppure
- si eseguano trasferimenti fittizi di utili tra due Stati aderenti alla convenzione

A livello nazionale le basi sono state poste con la modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale e la creazione di un'ordinanza corrispondente.

Nel quadro dell'attuazione degli standard minimi BEPS, dal 1° gennaio 2018 nel Principato del Liechtenstein è previsto uno scambio spontaneo di informazioni anche nel caso di accordi fiscali preventivi (ruling fiscali).

Nel Liechtenstein solitamente i ruling fiscali ricevono risposta in tempi relativamente brevi (1–2 settimane) e sono soggetti a una commissione fino a CHF 2'000. In presenza di un rapporto internazionale che abbia valenza anche dopo il 1° gennaio 2017 avviene uno scambio di informazioni con le giurisdizioni partner (ad esempio partner in base alla convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa o sulla doppia imposizione).

3.4 Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento degli utili

Il Principato del Liechtenstein ha sottoscritto tale convenzione il 7 giugno 2017 che è entrata in vigore il 1° aprile 2020. In base a essa, gli standard minimi BEPS per prevenire abusi delle convenzioni e migliorare la risoluzione di controversie in base a principi internazionali vengono integrati automaticamente nelle convenzioni sulla doppia imposizione dei paesi aderenti, senza che siano necessari nuovi colloqui bilaterali e adeguamenti tra le singole giurisdizioni partner CDI. Le convenzioni sulla doppia imposizione che non soddisfano ancora gli standard minimi BEPS sono assoggettate alla Convenzione multilaterale. Le CDI con la Svizzera e la Germania non vengono allineate con la Convenzione multilaterale, bensì tramite protocolli di revisione bilaterali. Le corrispondenti modifiche dovrebbero entrare in vigore presumibilmente a partire dal 2022 e rispettivamente dal 2023.

Per le CDI rilevanti ai fini della Convenzione multilaterale sono determinanti le seguenti disposizioni materiali:

6 www.llv.li/#/11469/internationale-steuerabkommen. Ultimo aggiornamento: 6.11.2020

7 Valgono disposizioni simili per le indennità ricevute da membri di organi residenti in Lussemburgo, San Marino e Ungheria.

- Preambolo della CDI: si afferma chiaramente che lo scopo della convenzione è quello di evitare la doppia imposizione, ma senza possibilità di una non imposizione o di una riduzione dell'imposizione attraverso evasione o elusione fiscale (tra l'altro attraverso accordi abusivi allo scopo di ottenere sgravi previsti nella convenzione).

- Metodo per evitare la doppia imposizione: nel caso di una differenza nell'interpretazione della convenzione, dovrebbe essere applicato il metodo dell'imputazione.

- Disposizione sull'abuso della CDI: deve essere negata la residenza in uno Stato per ottenere benefici dalla convenzione se uno degli scopi principali è stato quello di ottenere benefici dalla convenzione (principal purpose test).

- Procedura amichevole: in caso di presunta disparità di trattamento fiscale in uno Stato, il contribuente può scegliere a quale Stato contraente comunicare il caso, quindi è libera la scelta tra lo Stato di residenza e l'altro Stato.

- Arbitrato: dovrebbe essere applicato se gli Stati contraenti della CDI non sono in grado di risolvere eventuali conflitti fiscali entro un periodo di due anni per mezzo di procedure amichevoli.

L'applicabilità della Convenzione multilaterale sarà notificata singolarmente per ogni Stato contraente dall'amministrazione tributaria, e la prima data di applicazione sarà il 1° gennaio 2021.

4. Imposta sul valore aggiunto

4.1 Modifiche dal 2018

In base agli accordi internazionali del 1923, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un'unione doganale, quindi, generalmente, il diritto svizzero relativo all'IVA è applicabile anche nel Liechtenstein e il Liechtenstein e la Svizzera vengono considerati congiuntamente come territorio nazionale in termini di IVA. In seguito alla revisione parziale della legge svizzera sull'IVA nel 2017, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 le seguenti modifiche importanti:

- Riduzione dell'aliquota normale dall'8% al 7,7%
- Diversa valutazione del termine di fatturati soggetti a IVA

Le aziende nazionali ed estere sono soggette a IVA nel Liechtenstein qualora maturino a livello cumulativo sul territorio nazionale e all'estero fatturati superiori a CHF 100'000. Nel 2018 vengono consi-

derati per la prima volta anche i fatturati esteri. Se non si realizzano fatturati sul territorio nazionale, l'azienda ha il diritto di scegliere dove effettuare la registrazione IVA. Le imprese con un fatturato superiore a CHF 100'000 a livello mondiale possono quindi chiedere il rimborso delle imposte precedenti, versate nel Liechtenstein e in Svizzera, senza dover realizzare fatturati sul territorio nazionale (in proposito si veda l'allegato 4 per chiarimenti).

4.2 Promemoria – imposta sull'acquisto

Oltre all'assoggettamento generale all'IVA dei fatturati realizzati, ad esempio con merci, anche altre prestazioni ricevute possono continuare a rappresentare una condizione in cui vale l'imposta sul valore aggiunto, e cioè nello specifico l'imposta sull'acquisto. Ciò accade se un'impresa estera (ad esempio un gestore patrimoniale o un avvocato estero) fornisce una delle prestazioni comprese nell'elenco (ad esempio consulenza, gestione patrimoniale, prestazione direzionale) a un imprenditore residente sul territorio nazionale e con numero IVA proprio oppure a un altro soggetto giuridico.⁸ Se ricorrono queste condizioni, il destinatario è tenuto a dichiarare ogni anno l'imposta sul valore aggiunto del Principato del Liechtenstein applicabile alla prestazione ricevuta, sotto forma di imposta sull'acquisto, e a versarla all'autorità fiscale del Liechtenstein.

⁸ Prestazioni comprese nell'elenco, fornite a soggetti giuridici senza numero IVA, sono soggette all'imposta sull'acquisto solo se la somma di tutte le prestazioni di questo tipo ricevute sul territorio nazionale supera CHF 10'000 p.a.

Allegato 1

a) Esempio di analisi di esenzione dei dividendi con partecipazione minima del 25% a BVI Ltd.

Nota: i seguenti calcoli servono soltanto a illustrare il principio, nella pratica saranno possibili lievi differenze.

LI AG	
Proventi per dividendi	86.30
100%	
BVI Ltd.	
Spese	-25.00
Proventi da interessi	60.00
Proventi per dividendi	57.00
Imposta alla fonte (10%)	-5.70
Imposta sull'utile	0.00
Utile d'esercizio	86.30
100%	
X Ltd.	
Reddito attivo	60.00
Imposta sull'utile (5%)	-3.00
Utile d'esercizio	57.00

Distribuzione di 86.30 a LI AG	
Distribuzione a BVI Ltd.	57.00
Meno imposta alla fonte 10%	-5.70
Distribuzione netta	51.30

1. Verifica classificazione utili attivi/passivi a livello di X Ltd. secondo indicazione reddito attivo al 100 %

2. Verifica classificazione utili attivi/passivi a livello di BVI Ltd.

Utili complessivi	120
Di cui passivi (interessi)	60
Quota redditi passivi	50.00 %

⇒ Redditi non prevalentemente passivi, art. 48 cpv. 3 lett. b punto 1 della legge fiscale non soddisfatto.


3. Verifica onere fiscale effettivo dell'imposta sull'utile totale

Reddito attivo X Ltd.	60.00	
Proventi da interessi BVI Ltd.	60.00	
Spese BVI Ltd.	-25.00	
Utile netto fittizio LI AG	95.00	
Di cui 12,5% × 50%	5.94	Aliquota 6,25 %
Imposta sull'utile X Ltd.	3.00	
Imposta alla fonte X Ltd.	5.70	
Onere fiscale effettivo imposta sull'utile	8.70	Aliquota 9,16 %

- ⇒ L'onere fiscale effettivo dell'imposta sull'utile, pari a 9,16 %, è > del 6,25% dell'imposta sull'utile in un caso paragonabile nel Liechtenstein, art. 48 cpv. 3 lett. b punto 2 lett. bb) della legge fiscale non soddisfatto.
- ⇒ Nessuna tassazione dei dividendi ricevuti a livello di LI AG secondo l'art. 48 cpv. 3 della legge fiscale.

Nota: il tipo di calcolo non è ancora definitivo, sono possibili differenze nel quadro dell'effettiva attuazione. Non viene considerata la deduzione degli interessi sul capitale proprio.

b) Esempio di pagamento diretto a beneficiario di fondazione



1. Verifica classificazione utili attivi/passivi BVI Ltd. secondo indicazione reddito passivo al 100% (proventi da interessi)

Quindi redditi prevalentemente passivi, art. 48 cpv. 3 lett. b punto 1 della legge fiscale soddisfatto

2. Verifica onere fiscale effettivo dell'imposta sull'utile totale

- ⇒ L'onere fiscale effettivo dell'imposta sull'utile, pari a 0,00%, è < del 6,25% dell'imposta sull'utile in un caso paragonabile nel Liechtenstein, art. 48 cpv. 3 lett. b punto 2 lett. bb) della legge fiscale soddisfatto.
- ⇒ Tassazione del 12,5% dei dividendi ricevuti a livello di fondazione LI AG secondo l'art. 48 cpv. 3 lett. b della legge fiscale.

Proventi da interessi BVI Ltd.	100.00	
Spese BVI Ltd.	-5.00	
Utile netto fittizio Fondazione LI	95.00	
Di cui 12,5% × 50%	5.94	Aliquota 6,25 %
Imposta sull'utile BVI Ltd.	0.00	
Onere fiscale effettivo imposta sull'utile	0.00	Aliquota 0,00 %

Allegato 2

Esempio di finanziamento della società affiliata con capitale di terzi

HoldCo LI / madre			FinCo LI / affiliata		
FinCo LI	150	Capitale proprio	100	Attivi	150
		Capitale di terzi	50		Capitale proprio
					150
Totale	150	Totale	150	Totale	150

Formula di calcolo secondo l'art. 54 cpv. 4 della legge fiscale


HoldCo LI

Capitale proprio imponibile	100
Meno partecipazioni	-150
Saldo negativo	-50
x utile nominale 4%	-2
Attribuzione fiscale a livello di società madre pari a 2	

Allegato 3

Indennità di organo Svizzera – meccanismo di esenzione

Valgono disposizioni simili per le indennità ricevute da membri di organi residenti in Lussemburgo, San Marino e Ungheria.



Allegato 4**Variante 1:****NESSUNA registrazione IVA****LI – AG**

Non viene esercitato il diritto di scelta ⇒ nessuna registrazione IVA

⇒ imposte precedenti e imposta sull'acquisto sono oneri/spese definitive

Spese		Utili (da fatturati esteri)	
Consulenza nazionale	10'000	Attività di mediazione	100'000
Più IVA	770		
Consulenza di avvocato estero	10'000	Provvigione di riscossione	100'000
Più imposta sull'acquisto	770		
Prestazione dirigenziale di società estera	10'000	Altra provvigione	100'000
Più imposta sull'acquisto	770		
Onere in più	2'310	Nessun fatturato a livello nazionale	

Variante 2:**Registrazione IVA****LI – AG**

Viene esercitato il diritto di scelta ⇒ registrazione IVA

⇒ imposte precedenti e imposta sull'acquisto diventano conti d'ordine

Spese		Utili (da fatturati esteri)	
Consulenza nazionale	10'000	Attività di mediazione	100'000
Più IVA	770		
Consulenza di avvocato estero	10'000	Provvigione di riscossione	100'000
Più imposta sull'acquisto	770		
Prestazione dirigenziale di società estera	10'000	Altra provvigione	100'000
Più imposta sull'acquisto	770		
Onere minimo perché rimborsabile	2'310	Nessun fatturato a livello nazionale	

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5 · P.O. Box 83
9490 Vaduz · Liechtenstein

T +423 237 34 34 · F +423 237 34 60
info@atu.li · www.atu.li

Gli autori del presente articolo, dott. iur. Jürg Brinkmann e mag. Stefan Schatzmann, sono volentieri a vostra disposizione presso la Allgemeines Treuunternehmen per ulteriori chiarimenti in proposito. Il Bulletin ATU viene pubblicato in tedesco, inglese, francese e italiano. Il Bulletin è una pubblicazione a cadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.